



REPUBBLICA ITALIANA 206/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60591** del ruolo generale, proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Calvo. c.f. CLVFRZ70P27C351N, pec fabriziocalvo@pec.it, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Catania, Via Pietro Mascagni 110, come da delega in atti

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it,

Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 43/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, depositata l'8 marzo 2022.

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Assunta Zampaglione, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Calvo, per *omissis* e l'avv. Lidia Carcavallo, per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 22 febbraio 2023, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 43/2022 della Sezione Veneto, che ha respinto il ricorso tendente ad ottenere la dichiarazione del diritto di avere riconosciuta la pensione anticipata con determinazione della quota a carico Inps secondo il sistema di calcolo retributivo, in applicazione dell'art. 1, comma 246, della l. n. 228/2012 e la condanna dell'Inps alla riliquidazione della pensione così

ricalcolata, con le relative differenze, rivalutazione monetaria e interessi legali e con vittoria di spese.

L'appellante ha svolto unico motivo di impugnazione, concernente violazione dell'art. 1, commi 245 e 246 della L. n. 228/2012, nonché dell'art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995 e dell'art. 12 delle preleggi, ed ha concluso in termini identici rispetto alle conclusioni di primo grado.

L'appellante ha contestato, in particolare, le modalità di calcolo del trattamento previdenziale applicate dall'Inps secondo il sistema c.d. misto, in presenza di un cumulo di contribuzione presso l'ENPAV (Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza Veterinari) e presso l'ex Inpdap (Cassa Pensione Sanitari).

L'Inps si è costituito il 7 maggio 2024, contrastando le pretese avversarie, sulla base della circostanza che il periodo di contribuzione anteriore al 31 dicembre 1995 ha superato i 18 anni soltanto attraverso la somma delle due diverse forme di iscrizione previdenziale, ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

Parte appellante ha insistito con memoria del 10 maggio 2024.

All'udienza del 13 giugno 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso per aver escluso il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, per effetto del

ricorso all'istituto del cumulo gratuito dei contributi previsto dalla legge n. 228/2012.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Va evidenziato in primo luogo che, come risulta in atti, l'attuale appellante poteva vantare, sino al 31 dicembre 1995: - nella gestione pubblica, un totale di 16 anni e 9 mesi di anzianità, formato da 5 anni per riscatto di laurea, 1 anno e 3 mesi di servizio militare, 10 anni e 6 mesi presso il Servizio sanitario pubblico; - nella gestione previdenziale dei veterinari (Enpav), una contribuzione a partire dal 1° giugno 1981, per un totale di 14 anni e 7 mesi.

L'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dalla legge n. 232/2015, prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per

invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto.

La normativa in esame aggiunge che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni (comma 243); che ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, deve determinare il trattamento pro quota in

rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (comma 245); che la liquidazione del trattamento è a carico dell'Inps, previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti coinvolti nel cumulo (comma 244) e che, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Ne consegue, pertanto, che la disciplina introdotta dalla legge n. 228/2012 consente di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione, mediante l'applicazione di un criterio di calcolo pro-quota, secondo le regole specifiche di ciascuna gestione, potendosi, così, addivenire ad una modalità di calcolo misto, retributivo o contributivo, consentendo una pensione più alta di quella ottenuta in applicazione del regime di totalizzazione con il metodo contributivo.

L'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha

esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'applicazione dell'istituto anche ai soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, così includendo anche coloro che svolgono attività autonoma libera professionale.

Tale disciplina, finalizzata ad ampliare anche per gli iscritti alle casse professionali la possibilità di accedere al "cumulo gratuito", deve, tuttavia, trovare adeguato coordinamento con le disposizioni dettate dalla l. n. 335/1993 recante la riforma del sistema pensionistico con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, occorre considerare soltanto la contribuzione maturata presso l'assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.

Non si ravvisa, infatti, nell'attuale sistema ordinamentale in materia, alcuna deroga espressa a tale normativa, dovendosi, al riguardo, rammentare che le disposizioni della predetta legge n. 335/1993 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e che le successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

Deve, quindi, tenersi distinto il diritto dell'appellante a fruire dell'istituto del cumulo gratuito sancito dalla su richiamata novella normativa, dall'applicazione del sistema di liquidazione del trattamento pensionistico che non può che seguire la legislazione

prevista in materia previdenziale ed in particolare, nella fattispecie, il disposto dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1993 ai sensi del quale per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Reputa, dunque, il Collegio, in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, che: il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la *fictio iuris* del cumulo gratuito, sia finalizzato al conseguimento del diritto a pensione senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa poiché la novella legislativa del 2016 ha riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica) che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Tale ultima disposizione conduce,

altresì, ad escludere la possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del trattamento pensionistico in gestioni diverse”. Ne consegue che il disposto del comma 246 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 secondo cui, ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, deve riferirsi ai periodi assicurativi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 ovvero alle gestioni di competenza Inps ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti. Diversamente considerando si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione, a fini diversi del diritto, di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili data l’autonomia di cui godono le casse professionali (Sez. App. per la Regione Sicilia, sentt. n. 14/2023, n. 15/2023, n. 16/2023, n. 17/2013 e n. 19/2023; Sez. I App. sent. n. 284/2023).

Pertanto, il Collegio ritiene che l’Istituto previdenziale abbia correttamente applicato il sistema di calcolo misto, non avendo l’appellante maturato 18 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 1995 presso la gestione pubblica.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello dell’Inps è fondato e va dunque accolto, con

conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **60591** del ruolo di Segreteria, promosso da *omissis* nei confronti dell'Inps, e liquida le spese di difesa a favore dell'Inps ed a carico del contribuente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 10/09/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi